

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3372

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato VAIRO

Presentata il 17 novembre 1988

Modifica e integrazione dell'articolo 6 della legge 2 aprile 1979, n. 97, concernente la progressione di carriera di alcuni magistrati a seguito della soppressione della qualifica di aggiunto giudiziario

ONOREVOLI COLLEGI! — La legge 2 aprile 1979, n. 97, dettante norme sullo stato giuridico dei magistrati, ha introdotto, all'articolo 1, il principio generale secondo cui la nomina a magistrato di tribunale ha luogo al compimento di due anni dalla nomina a uditore giudiziario.

Il successivo articolo 6, nel registrare tale principio, ha disciplinato la materia in relazione a coloro che avevano all'epoca della legge già conseguito la nomina ad aggiunto giudiziario o a magistrato di tribunale, di appello e di cassazione, ispirandosi ad una totale automatica progressione in carriera, senza alcuna rilevanza alla soppressa qualifica di aggiunto giudiziario.

Si rende pertanto necessaria una interpretazione del secondo comma dell'articolo 6 della citata legge per dare la possibilità di usufruire del suddetto principio anche a coloro che, per una qualsiasi ragione, hanno conseguito la nomina ad aggiunto giudiziario in epoca successiva allo scadere del biennio dalla loro entrata in carriera.

La mancata previsione di tale situazione ha comportato, in sede di applicazione della legge, la conservazione, assurda ed incomprensibile, di ritardi nella progressione di carriera connessi alla qualifica soppressa.

La soppressione della qualifica di aggiunto giudiziario e, quindi, la retrodata-

zione — sia pure ai soli fini giuridici — nel grado in cui vennero a trovarsi tutti i magistrati all'epoca dell'entrata in vigore della legge, fu espressa in termini di totale assolutezza, tanto da non giustificare eccezioni, peraltro non previste, e del resto incompatibili con il sistema introdotto dalla nuova legge di ordinamento giudiziario.

Non ha senso infatti sopprimere, da un lato, la qualifica di aggiunto giudiziario e conservare, dall'altro, ritardi di *status* conseguenti proprio alla qualifica soppressa.

È evidente, infatti, la possibilità che successivamente all'entrata in carriera e prima del conseguimento della qualifica di magistrato di tribunale, si sia potuta

verificare l'ipotesi di chi in tempi maggiori ai previsti due anni abbia superato l'esame di aggiunto giudiziario.

Anche per costoro deve trovare applicazione il principio di automatismo della legge e, pertanto, la sola anticipazione di tre anni dalla nomina alla qualifica di magistrato di tribunale, di appello e di cassazione, così come prevista dal secondo comma dell'articolo 6 della citata legge, senza l'aggiunta di un ulteriore termine di retrodatazione della nomina, non consente ai magistrati che hanno conseguito la nomina ad aggiunto giudiziario dopo due anni dall'ingresso in carriera di usufruire del beneficio di cui al suddetto principio.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Il secondo comma dell'articolo 6 della legge 2 aprile 1979, n. 97, è sostituito dal seguente:

« Ai magistrati di tribunale, di appello e di cassazione in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge la nomina alla qualifica da ciascuno di essi rivestita è anticipata, ai soli effetti giuridici, di tre anni o anche di un periodo di tempo maggiore nel caso in cui la nomina ad aggiunto giudiziario, per qualsiasi motivo, abbia avuto luogo dopo due anni dall'ingresso in carriera ».